

The Prosecutor v Radovan Karadžić. Un breve commento ai punti salienti della sentenza di condanna.

di Valentina Rainò

1. La *Joint Criminal Enterprise* (“JCE”): un'introduzione

Il 24 marzo scorso il Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Jugoslavia (TPIJ) ha emesso la sentenza finale nel giudizio *Prosecutor v. Radovan Karadžić*¹, un giudizio storico che segna la fine di uno dei casi più complessi e articolati che il tribunale *ad hoc* abbia mai affrontato.

A più di un anno dalle discussioni finali, la *Trial Chamber III* ha finalmente emesso il verdetto condannando Karadžić a quarant'anni di carcere per genocidio, crimini contro l'umanità e violazioni delle leggi e del diritto consuetudinario di guerra per il suo ruolo di comandante supremo delle forze armate serbo-bosniache e presidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale della *Republika Srpska* fra il 1992 e il 1995. In particolare, fra i capi d'imputazione che hanno trovato conferma nel giudizio finale troviamo uno dei due addebiti di genocidio, oltre alle accuse di persecuzione, sterminio, deportazione o trasferimento coatto, omicidio, commissione di attacchi illegittimi contro la popolazione civile e presa in ostaggio di civili.

L'importanza della sentenza, lunga più di duemila pagine, risiede sicuramente nel significativo contributo apportato alla dottrina della c.d. *joint criminal enterprise* (“JCE”), una complessa teoria sull'attribuzione della responsabilità a una pluralità di soggetti, nata e sviluppata in seno alla giurisprudenza del TPIJ a partire dalla sentenza di appello *Tadić* del 15 luglio 1999².

Al fine di una piena comprensione del giudizio *Karadžić* e delle sue implicazioni future si procederà ad una necessaria, seppur breve, riflessione sul concetto di *joint criminal enterprise*. Trattasi di una modalità di attribuzione della responsabilità penale di creazione giurisprudenziale il cui impatto, e indubbio valore “pratico”, è confermato dall'estensivo utilizzo da parte di diversi tribunali penali internazionali (oltre al TPIJ, se ne trova traccia nella giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Speciale per la Sierra Leone).

1 *Prosecutor v Karadžić*, IT-95-5/18-T, Trial Chamber, Judgement, 24 marzo 2016.

2 *Prosecutor v. Dusko Tadić*, IT-94-1-A, Appeals Chamber, Judgement, 15 luglio 1999.

Secondo la costante giurisprudenza del TPIJ, quando due o più persone agiscono in concorso con lo scopo di perpetrare un comune piano criminale, si possono prospettare tre modalità di attribuzione della responsabilità penale a tale gruppo.

La prima e più basilare modalità include tutte quelle situazioni in cui i partecipanti, agendo in conformità al suddetto piano criminale, posseggono, nel mettere in atto la condotta, il medesimo elemento psicologico³. La seconda modalità, detta “sistemica”, attiene a ogni forma organizzata di abuso, quale ad esempio il campo di concentramento⁴. La terza e ultima modalità, c.d. “estesa”, comporta l'attribuzione ad ogni partecipante della responsabilità penale per ogni crimine che, pur eccedendo il piano o disegno comune, costituisca ciononostante una naturale e prevedibile conseguenza di tale piano o disegno⁵.

Perché il partecipante ad uno dei tre tipi di JCE sia considerato penalmente responsabile, è necessario accertare la sussistenza di tre requisiti: (i) la presenza di una pluralità di soggetti legati da uno scopo comune; (ii) l'esistenza di un piano o disegno comune la cui esecuzione preveda la commissione di uno o più crimini di cui allo Statuto; (iii) la partecipazione dell'imputato alla messa in atto del piano o disegno comune⁶.

Nel corso degli anni numerose pronunce del TPIJ hanno via via specificato tali requisiti.

In particolare, la *Appeals Chamber* ha stabilito che l'insieme dei partecipanti non deve necessariamente essere organizzato in forma di struttura militare, politica o amministrativa⁷, essendo sufficiente poter identificare tale pluralità di persone come categoria o gruppo e non individualmente⁸. Il criterio utilizzato nell'individuazione

3 *Tadić Appeal Judgement*, par. 196 (ugualmente in *Kvočka et al. Appeal Judgement*, par. 82; *Vasiljević Appeal Judgement*, par. 97; e *Karadžić*, par. 560).

4 *Tadić Appeal Judgement*, par. 202-203 (ugualmente in *Kvočka et al. Appeal Judgement*, par. 82; e *Vasiljević Appeal Judgement*, par. 98; e *Karadžić*, par. 560).

5 *Tadić Appeal Judgement*, par. 204 (ugualmente in *Kvočka et al. Appeal Judgement*, par. 83; e *Vasiljević Appeal Judgement*, par. 99; e *Karadžić*, par. 560).

6 *Tadić Appeal Judgement*, par. 227 (ugualmente in *Braanin Appeal Judgement*, par. 364 e 430; *Stakić Appeal Judgement*, par. 64; *Kvočka et al. Appeal Judgement*, par. 81; e *Vasiljević Appeal Judgement*, par. 100; *Krnojelac Appeal Judgement*, par. 31; e *Karadžić*, par. 561).

7 *Stakić Appeal Judgement*, para. 64; *Vasiljević Appeal Judgement*, para. 100; *Krnojelac Appeal Judgement*, para. 31; *Tadić Appeal Judgement*, para. 227; e *Karadžić*, par. 562.

8 *Krajišnik Appeal Judgement*, par. 156 (citando *Limaj et al. Appeal Judgement*, par. 99).

del gruppo deve tuttavia essere sufficientemente esatto da prevenire ogni vaghezza o ambiguità⁹.

Tutte e tre le forme di JCE richiedono prova dell'esistenza di un “piano, disegno o scopo comune che consista o preveda la commissione di uno dei crimini di cui allo Statuto”¹⁰. L'esistenza di tale piano, disegno o scopo comune può essere fatta discendere dall'azione simultanea di una pluralità di persone¹¹, sebbene il piano possa essere messo in atto in maniera estemporanea e senza alcuna precedente preparazione¹². Inoltre, è necessario che il comune intento criminale sia individuato con riferimento sia all'obiettivo perseguito dal gruppo – nel caso di specie, la rimozione delle popolazioni non serbe dai territori rivendicati –, sia allo spettro d'azione, inteso come limiti temporali, geografici e identità delle vittime¹³. Quanto ai mezzi necessari per la realizzazione della JCE, questi possono essere oggetto di un accordo, espresso o tacito, la cui esistenza può essere dedotta anche da prove circostanziali¹⁴.

Infine, la JCE richiede un certo grado di partecipazione da parte del concorrente, il cui contributo può chiaramente variare di molto per forma e contenuto. Vale la pena ricordare che tale graduazione del livello di partecipazione è tenuta in considerazione in fase di determinazione della pena.

La giurisprudenza della *Appeals Chamber* ha elaborato alcune linee guida utili ad individuare i contributi penalmente rilevanti. In primo luogo, come di norma, l'accusato non deve necessariamente aver preso parte alla commissione materiale del reato ascrittogli¹⁵. In seconda istanza, il contributo apportato non deve di forza costituire *condicio sine qua non*, né deve qualificarsi come “sostanziale”¹⁶. La soglia individuata dalla Camera di Appello definisce rilevanti solo le azioni od omissioni che costituiscono contributo *significativo* alla commissione del crimine¹⁷.

9 *Krajišnik* Appeal Judgement, par. 157; *Stanišić and Župljanin* Trial Judgement, Vol. I, par. 101; *Tolimir* Trial Judgement, par. 889; *Dorđević* Trial Judgement, par. 1861; *Karadžić*, par. 562.

10 *Tadić* Appeal Judgement, par. 227(ii).

11 *Vasiljević* Appeal Judgement, par. 109; *Tadić* Appeal Judgement, para. 227(ii).

12 *Brđanin* Appeal Judgement, par. 418 (citando *Tadić* Appeal Judgement, par. 227(ii); *Vasiljević* Appeal Judgement, par. 100; *Kvočka et al.* Appeal Judgement, par. 117).

13 *Brđanin* Appeal Judgement, par. 430.

14 *Krajišnik* Appeal Judgement, par. 163.

15 *Tadić* Appeal Judgement, par. 227(iii); *Krajišnik* Appeal Judgement, par. 215; *Brđanin* Appeal Judgement, par. 427; *Stakić* Appeal Judgement, para. 64; *Kvočka et al.* Appeal Judgement, par. 99; *Vasiljević* Appeal Judgement, par. 100, 119.

16 *Krajišnik* Appeal Judgement, par. 215, 675; *Kvočka et al.* Appeal Judgement, par. 97-98.

17 *Krajišnik* Appeal Judgement, par. 662 e 706. Cfr. anche *Brđanin* Appeal Judgement, par. 430.

La “significatività” del contributo è un elemento da determinare caso per caso¹⁸ tenendo in considerazione, *inter alia*, l'entità della JCE, la funzione o le funzioni ricoperte dall'accusato e la sua posizione¹⁹.

Con riferimento all'elemento soggettivo, ci si limita a precisare che il dolo, specifico o generico che sia, deve informare sia il piano o disegno comune oggetto della JCE sia il crimine oggetto dell'accusa. Ciò vale in genere per il primo tipo di JCE. Per la sua natura onnicomprensiva, il terzo tipo di JCE ammette un'interpretazione meno restrittiva, considerato che l'accusato può essere ritenuto responsabile per il crimine eccedente l'obiettivo criminale originale qualora (i) fosse sua intenzione partecipare e contribuire alla realizzazione dell'obiettivo comune; (ii) la commissione del crimine eccedente fosse per lui prevedibile; (iii) prendendo parte al piano comune, abbia volontariamente assunto il rischio che il crimine eccedente fosse commesso²⁰. In altre parole, l'accusato deve aver posseduto “sufficient knowledge” che il crimine eccedente costituisse naturale e prevedibile conseguenza del comune obiettivo criminale²¹. Quanto detto vale a prescindere dalla natura specifica o generica del dolo richiesto dal crimine in questione ed è dunque applicabile anche ai crimini di genocidio e persecuzione²².

2. La prima JCE o “Municipalities component”

Con l'espressione “Municipalities component” il Procuratore fa riferimento alla JCE sovrastante (c.d. “Overarching JCE”) costituita fra ottobre 1991 e novembre 1995 al fine di rimuovere in maniera permanente le popolazioni bosniaca musulmana e bosniaca croata dai territori della Bosnia-Erzegovina rivendicati dai serbo-bosniaci.

Secondo la teoria sostenuta dal Procuratore, tale piano o disegno criminoso implicava la commissione di diversi crimini, quali genocidio, persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione e atti inumani (nello specifico, trasferimento coatto)²³, in numerosi comuni²⁴.

Tale teoria ha trovato conferma nell'analisi effettuata dalla *Trial Chamber*, secondo cui i crimini commessi nei diversi comuni hanno seguito un *pattern* compatibile

18 *Krajišnik Appeal Judgement*, par. 696.

19 *Tolimir Trial Judgement*, par. 893; *Milutinović et al. Trial Judgement*, Vol. I, par. 105 (citando *Kvočka et al. Trial Judgement*, par. 311).

20 *Kvočka et al. Appeal Judgement*, par. 83.

21 *Kvočka et al. Appeal Judgement*, par. 86.

22 *Brđanin 2004 Decision on Interlocutory Appeal*, paras. 5–7, 9.

23 *Prosecutor v Karadžić*, Indictment, par. 9.

24 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 592.

con il piano o disegno avente ad oggetto l'eliminazione permanente delle popolazioni non serbe dai territori interessati. In particolare, le forze politico-militari serbe hanno realizzato il trasferimento coatto dei bosniaci di religione musulmana e dei croati-bosniaci creando un generale clima di terrore e instabilità grazie alla commissione di vari reati-mezzo, quali, *inter alia*, omicidio, trattamento inumano e degradante, detenzione illegittima, stupro e altri atti di violenza sessuale, misure discriminatorie e distruzione di villaggi, case e monumenti storici²⁵.

Diversi fattori, quali la natura sistematica e organizzata dei crimini e la relativa brevità del periodo in cui sono stati commessi, hanno guidato l'opinione della Camera che non di casualità si tratti, ma di un ben preciso coordinamento, dunque un piano o disegno comune²⁶.

Il grado di partecipazione dell'Accusato in quanto finora descritto non è, secondo la Camera, omogeneo per tutti i crimini coperti dalla JCE sovrastante. Per i crimini di deportazione, trasferimento coatto e persecuzione – a sua volta per mezzo di trasferimenti coatti, deportazioni, detenzioni illegittime e imposizione di misure discriminatorie – si è infatti raggiunta la piena prova della “condivisione del dolo” da parte dell'Accusato²⁷ (JCE I). Con riferimento ai crimini di omicidio, sterminio e persecuzione – a sua volta per mezzo di omicidio, trattamento inumano e degradante, lavoro forzato al fronte, utilizzo di scudi umani, saccheggio e distruzione di proprietà, inclusi edifici di valore culturale e religioso – l'Accusato ha agito nella consapevolezza che questi potessero essere commessi, vuoi dagli altri partecipanti alla JCE vuoi dalle forze armate serbe per mezzo delle quali i partecipanti alla JCE perseguivano il piano comune, e ha volontariamente accettato tale rischio (JCE III).

3. La seconda JCE o “Sarajevo component”

L'assedio di Sarajevo fra il maggio 1992 e l'ottobre 1995 costituisce l'oggetto della seconda JCE il cui piano comune era intraprendere una campagna di cecchinaggio e bombardamenti volti a diffondere un clima di terrore fra la popolazione civile di Sarajevo²⁸.

La “Sarajevo JCE” è una JCE del primo tipo, in cui dunque tutti i partecipanti condividevano l'intento necessario per la commissione dei reati-mezzo, ossia omicidio, terrore e attacchi indiscriminati²⁹. Si noti che a commettere materialmente

25 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 3443.

26 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 3445.

27 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5996.

28 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5997.

29 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5997.

i reati erano state, in questo caso, le c.d. unità SRK (*Sarajevo-Romanija Corps*) dell'esercito serbo. Per affermare la responsabilità penale dell'Accusato con riferimento ai reati commessi durante l'assedio di Sarajevo da soggetti altri rispetto ai partecipanti alla JCE, è stato necessario dunque verificare l'esistenza di un legame fra l'Accusato – o un altro membro della “Sarajevo JCE” - e la condotta criminosa. A questo proposito, la Camera ha ritenuto che l'Accusato e altri membri della JCE (Mladić, Galić e Milošević) esercitassero un'autorità *de jure* sulle citate unità SRK. Allo stesso modo, afferma la Camera, tutti i membri della “Sarajevo JCE” esercitavano la loro autorità ed influenza sulle unità SRK al fine di portare a termine i reati previsti dal piano o disegno comune³⁰.

4. La terza JCE o “Srebrenica component”

La terza JCE prospettata dall'Ufficio del Procuratore venne posta in essere al momento della presa di Srebrenica nel luglio 1995 con l'obiettivo di eliminare i bosniaci di religione musulmana di Srebrenica uccidendo i soggetti di sesso maschile e deportando le donne, i bambini e gli anziani³¹. La Camera è giunta alla conclusione che l'obiettivo iniziale del piano o disegno comune comportava la commissione di atti inumani (trasferimento coatto) e persecuzione, obiettivo che successivamente si è ampliato fino a comprendere l'omicidio e lo sterminio. Coerentemente la Camera ha concordato che Karadžić possedeva l'elemento soggettivo per i reati di cui al piano originale (JCE I) e ha successivamente prestato il proprio consenso al piano c.d. esteso (JCE III), vale a dire l'uccisione di soggetti di sesso maschile, sia uomini che bambini, avvenuta la sera del 13 luglio 1995. La Camera ha inoltre ritenuto che i partecipanti alla JCE in parola condividevano l'intenzione di uccidere ogni musulmano bosniaco di sesso maschile in buona salute presente a Srebrenica e procedere al trasferimento coatto delle donne, dei bambini e degli anziani, e che tale intenzione corrisponde a volere la distruzione dei musulmani bosniaci di Srebrenica in quanto gruppo. Ne consegue che il piano c.d. esteso prevedeva la commissione del crimine di genocidio, per lo meno a partire dall'11 luglio 1995.³²

La natura sistematica ed altamente organizzata delle uccisioni perpetrate è stata, legge la decisione, provata *beyond reasonable doubt*³³, così come l'obiettivo intrinsecamente discriminatorio del piano³⁴. Su questi due elementi la Camera basa la conferma dell'accusa di genocidio, considerando quest'ultimo “the only

30 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 4938.

31 *Prosecutor v Karadžić*, Indictment, par. 20.

32 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5998.

33 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5731.

34 *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5740.

reasonable inference” deducibile dal *pattern* di uccisioni e dagli obiettivi presi di mira a Srebrenica.

5. La quarta JCE o “Hostages component”

La quarta ed ultima ipotesi di JCE – detta “Hostages component” – ha avuto luogo fra il 25 maggio e il giugno 1995 e mirava ad utilizzare personale in ostaggio delle Nazioni Unite come moneta di scambio per negoziare la cessazione dei bombardamenti NATO sulle posizioni serbo-bosniache. La Camera ha statuito che il piano comune è venuto in essere a seguito dei bombardamenti della NATO il 25 e il 26 maggio 1995 ed era condiviso da una pluralità di persone – fra le quali l'Accusato, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik e Manojlo Milovanović.³⁵

Tutti i partecipanti alla JCE condividevano l'elemento soggettivo per il crimine di presa di ostaggi. In particolare, le prove presentate dalla Procura hanno inequivocabilmente dimostrato che le dichiarazioni e le azioni di Karadžić erano tali da equivalere a minacce di violenze fisiche, morte e cattura di nuovi ostaggi contro il personale delle Nazioni Unite e che l'Accusato ha deliberatamente utilizzato gli ostaggi come strumento di negoziazione per far cessare gli attacchi aerei della NATO. Inoltre, emerge dalle prove che soggetti direttamente subordinati all'Accusato, a loro volta membri della JCE, facevano anche loro dichiarazioni minatorie.

6. Conclusioni

Come precedentemente affermato, fin dalla sua formulazione la nozione di *Joint Criminal Enterprise* è stata considerata lo strumento ideale per stabilire la responsabilità penale individuale in seguito alla commissione di crimini internazionali. Non è per altro un caso che la dottrina della JCE sia nata nel contesto del TPIJ, tenuto conto che la giurisdizione di questo tribunale crimini ha ad oggetto crimini per lo più commessi da autori di basso grado nel corso di un conflitto decentralizzato, ma ideati da leader politici e militari di alto grado muniti di un forte ascendente sui propri subordinati³⁶.

Il giudizio Karadžić si inserisce perfettamente nel *trend* seguito dalle pronunce più recenti del Tribunale che mostrano una tendenza ad interpretare estensivamente il

³⁵ *Prosecutor v Karadžić*, Trial Judgement, par. 5999.

³⁶ Giulia Bigi, “Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the Prosecution of Senior Political and Military Leaders: The Krajišnik Case”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 14, 2010, p. 51-83.



concetto di JCE per poterlo applicare a quei c.d. “leadership cases” aventi ad oggetto piani o disegni criminali di natura eccezionalmente vasta.